

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 247-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ROMEI)

Comunicata alla Presidenza il 19 maggio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sul collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli

d'iniziativa dei senatori CIOCE, PARRINO, MARTONI e BUZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1979

ONOREVOLI SENATORI. — L'11^a Commissione permanente, nella seduta del 14 maggio 1980, mi ha dato mandato di riferire in senso contrario all'approvazione del disegno di legge n. 247 d'iniziativa dei senatori Ciocce ed altri, concernente la « modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sul collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli ».

La Commissione ha osservato anzitutto che la fattispecie considerata dal disegno di legge risulta già adeguatamente disciplinata dalle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 10 dello stesso decreto-legge e — per quanto concerne in particolare la mobilità della manodopera — dall'ultimo comma dell'articolo citato, il quale stabilisce che « il lavoratore agricolo, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento di qualsiasi altra sezione del territorio nazionale ». Conseguentemente il

problema posto dai proponenti potrebbe essere caso mai chiarito in via amministrativa.

La Commissione altresì, considerato il nesso esistente tra atti del collocamento ed iscrizione negli elenchi anagrafici per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, ha rilevato che l'introduzione della modifica proposta potrebbe ulteriormente ampliare il ricorso a rapporti di lavoro simulati per fruire indebitamente delle prestazioni predette; situazione questa cui si vuol porre rimedio attraverso disegni di legge d'iniziativa sia parlamentare che del Governo, già all'esame della Commissione stessa.

Pertanto, udite anche le dichiarazioni contrarie del rappresentante del Governo, il parere della Commissione è che il Senato non debba procedere all'approvazione del provvedimento.

ROMEI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 13 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui vi sia urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alle scorte vive, agli impianti, ai beni prodotti ed al raccolto e non vi sia possibilità di rivolgersi tempestivamente alla competente sezione ovvero questa non possa provvedere all'immediato avviamento, è data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la manodopera strettamente necessaria per far fronte al pericolo di danno, anche nel Comune di residenza del richiedente.

Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione motivata dell'assunzione entro 3 giorni dall'assunzione medesima con l'indicazione della durata del rapporto, alla sezione competente.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, cui la comunicazione suindicata deve essere trasmessa immediatamente, cessato il pericolo di danno e l'urgenza di provvedere, intima al datore di lavoro, dandone contemporaneamente comunicazione alla commissione competente, di porre termine al rapporto ove questo sia continuato e dà disposizione per l'annotazione, a cura della sezione o delle sezioni nella cui circoscrizione risultano residenti i lavoratori assunti direttamente, delle giornate di lavoro dai medesimi prestate ».